

Spettabile
Comune di SEREGNO
Servizio Patrimonio
Via Umberto I, n. 78
20831 SEREGNO (mb)

FIDEJUSSIONE

Premesso:

che tra il Comune di Seregno, di seguito denominato LOCATORE, ed il sig., nato a il e residente in, via, di seguito denominato LOCATARIO sarà stipulato un contratto con decorrenza .../.../... e scadenza il .../.../..., avente ad oggetto il box sito in Seregno, via G, Tiepolo n. 8, identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 23 mappale 321 subalterno 33;

che, secondo quanto previsto dal contratto, il LOCATARIO deve garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle relative al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, con fidejussione *bancaria o assicurativa* a prima richiesta e con validità pari a 4 (quattro) anni, a partire dalla data di decorrenza del contratto e prestata nei limiti di un importo pari a 6 (sei) mensilità del canone annuo di locazione;

che il canone iniziale contrattuale è convenuto tra le Parti in Euro....., e l'importo della fidejussione deve perciò essere pari ad Euro;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Banca o Assicurazione ... con sede centrale in ... e per essa la succursale n. di ..., nella persona del suo legale rappresentante ... si costituisce fideiussore solidale fino alla concorrenza di un importo di €, per un periodo di 4 (quattro) anni, ossia a partire dal .../.../... e sino al .../.../... a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal LOCATARIO, ivi compresi quelli relativi al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, nei Vostri confronti e derivanti dal contratto di locazione dell'immobile sito in Seregno, via G. Tiepolo n. 8, e identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 23 mappale 321 sub. 33, di cui in premessa. Dopo la scadenza come sopra indicata, la presente garanzia si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Tale garanzia la sottoscritta Banca o Assicurazione dichiara di voler prestare e costituire con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla facoltà di opporre le eccezioni a Voi opponibili da parte del LOCATARIO e ad eccepire le decadenze di cui all'articolo 1957 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il LOCATARIO per l'adempimento di tutti gli obblighi comunque derivanti dal contratto di cui sopra.

Resta inteso che la Banca o Assicurazione si impegna sin d'ora a versare entro 15 (quindici) giorni dalla semplice Vostra richiesta scritta, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre entro i limiti suddetti, quegli importi che sarete ad indicarci come dovuti dal LOCATARIO, ogni eccezione rimossa al riguardo e nonostante eventuali opposizioni dello stesso.

La presente fidejussione si intende valida in ogni caso, anche in ipotesi di fallimento o di sottoposizione del LOCATARIO a fallimento o ad altra procedura concorsuale.

La presente lettera di garanzia dovrà esserci restituita a scopo cessato. Tuttavia il nostro impegno a fronte di questa garanzia scade in conformità alle norme suddette indipendentemente dalla restituzione a noi del documento.